

Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2016 — Henkell & Co. Sektkellerei/EUIPO — Ciacci Piccolomini d'Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI)

(Causa T-20/15) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo PICCOLOMINI — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore PICCOLO — Mancato uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 191/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Henkell & Co. Sektkellerei KG (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: J. Flick, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Kusturovic e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ciacci Piccolomini d'Aragona di Bianchini Società Agricola (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Cecchi, P. Pozzi e F. Ghisletti Giovanni, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 31 ottobre 2014 (procedimento R 2265/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Henkell & Co. Sektkellerei KG e la Ciacci Piccolomini d'Aragona di Bianchini Società Agricola.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Henkell & Co. Sektkellerei KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Ciacci Piccolomini d'Aragona di Bianchini Società Agricola.

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 aprile 2016 — Facchinello /EUIPO — Olimpia Splendid (Synthesis)

(Causa T-81/15) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo Synthesis — Mancato uso effettivo di un marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»)

(2016/C 191/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Danila Facchinello (Molinello, Italia) (rappresentante: F. Torlontano, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi all'EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale: Olimpia Splendid SpA (Gualtieri, Italia) (rappresentanti: A. Ferrarese e G. Ferrarese, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 novembre 2014 (procedimento R 2169/2013-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Olimpia Splendid SpA e la sig.ra Danila Facchinello.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Danila Facchinello è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 118 del 13.4.2015.

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2016 — Spirig Pharma/EUIPO (Daylong)

(Causa T-261/15) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Daylong — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 191/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Svizzera) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Melgar e J. Crespo Carrillo, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 marzo 2015 (procedimento R 2455/2014-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Daylong come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Spirig Pharma AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 245 del 27.7.2015.